

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (2224)

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.203 (testo 2)

STEFANI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione» con le seguenti: «nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6».

Art. 14.

14.200 (testo 2)

GAETTI, TAVERNA

Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa».

14.201 (testo 2)

STEFANI, VOLPI

Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa».
